

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI BARI

CONSORZIO ATO RIFIUTI - BACINO BA/1

COMUNE DI MOLFETTA

**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
CON DIGESTORE ANAEROBICO INTEGRATO
UBICATO IN AGRO DI MOLFETTA
c.da Torre di Pettine**

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

Zona Industriale Lotto C – 70056 Molfetta (BA)

**PROGETTO DI INTEGRAZIONE, ADEGUAMENTO E
RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO**

Primo lotto funzionale – Progetto Definitivo

PROGETTAZIONE:

CAPITOLATO

SPECIALE

D'APPALTO

R 9

OTTOBRE 2011

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON DIGESTORE ANAEROBICO INTEGRATO
UBICATO IN AGRO DI MOLFETTA

PROGETTO DI INTEGRAZIONE, ADEGUAMENTO E
RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 4. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
- ART. 5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- ART. 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- ART. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
- ART. 8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
- ART. 9. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
- ART. 10. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
- ART. 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
- ART. 12. CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

- ART. 13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
- ART. 14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
- ART. 15. PROROGHE
- ART. 16. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
- ART. 17. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R. U. P.
- ART. 18. PENALI IN CASO DI RITARDO
- ART. 19. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
- ART. 20. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
- ART. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

- ART. 22. ANTICIPAZIONE
- ART. 23. PAGAMENTI IN ACCONTO
- ART. 24. PAGAMENTI A SALDO
- ART. 25. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
- ART. 26. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
- ART. 27. REVISIONE PREZZI
- ART. 28. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 29. LAVORI A MISURA

ART. 30. LAVORI A CORPO

ART. 31. LAVORI IN ECONOMIA

ART. 32. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 33. CAUZIONE PROVVISORIA

ART. 34. CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 35. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

ART. 36. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 37. VARIAZIONE DEI LAVORI

ART. 38. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

ART. 39. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 40. NORME DI SICUREZZA GENERALI

ART. 41. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

ART. 42. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ART. 43. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

ART. 44. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

ART. 45. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 46. SUBAPPALTO

ART. 47. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

ART. 48. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 49. ACCORDO BONARIO

ART. 50. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 51. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

ART. 52. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 53. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

ART. 54. TERMINI PER IL COLLAUDO

ART. 55. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

CAPO 12 - NORME FINALI

ART. 56. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 57. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 58. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

ART. 59. RINVENIMENTI FORTUITI

ART. 60. CUSTODIA DEL CANTIERE

ART. 61. CARTELLO DI CANTIERE

ART. 62. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

ART. 63. FORMAZIONE DEL PERSONALE

CAPO 13 – GESTIONE DELL’IMPIANTO

ART. 64. AVVIO DELLA GESTIONE

ART. 65. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE DURANTE LA GESTIONE DELL’IMPIANTO

ART. 66. OBIETTIVI MINIMI DI GESTIONE

ART. 67. CAMPO DI INTERVENTO ED APPLICAZIONE DELLE VARIE FORME MANUTENTIVE

ART. 68. MANUALE OPERATIVO

ART. 69. SORVEGLIANZA E CONTROLLO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

ART. 70. CAUZIONI

ART. 71. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

ART. 72. PAGAMENTI DELLA GESTIONE PROVVISORIA

ART. 73. ATTIVITA’ FINALI

ART. 74. PENALI RELATIVE ALLA GESTIONE PROVVISORIA

ART. 75. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DURANTE LA GESTIONE PROVVISORIA

ALLEGATI

ABBREVIAZIONI

Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);

Decreto n. 494 del 1996 (decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici);

D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);

Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ...);

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 554 del 1999);

DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresì dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, forniture e prestazioni necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento è così individuato:

a) *denominazione conferita dalla Stazione appaltante*: IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON DIGESTORE ANAEROBICO INTEGRATO UBICATO IN AGRO DI MOLFETTA – PROGETTO DI INTEGRAZIONE, ADEGUAMENTO E RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO

b) *descrizione sommaria*: L'impianto, nella configurazione oggetto d'appalto, è composto dalle seguenti principali sezioni :

- sezione di ricezione;
- sezione di pretrattamento: spremitura della FORSU; separazione dei sovralli;
- sezione di digestione anaerobica, con spillamento del biogas, relativa depurazione ed avvio a recupero energetico mediante motore - generatore;
- sezione di compostaggio aerobico del fango in uscita dal digestore (fase intensiva);
- sezione di maturazione lenta del compost in uscita dalla fase intensiva.

La proposta è riassunta negli schemi a blocchi e bilancio di materia allegati al progetto definitivo.

Gli elementi qualificanti del progetto possono così essere riassunti:

- la previsione di un pretrattamento della FORSU semplificato ed energeticamente compatibile, consistente in una semplice spremitura di detta frazione, in grado di determinare due flussi (uno liquido ed uno solido, di sovralli, da avviare a recupero o a smaltimento); la spremitura verrà eseguita utilizzando una idonea spremitrice alimentata con il materiale organico fresco da Raccolta Differenziata (FORSU), spillato da un separatore idraulico. La digestione anaerobica avverrà in due fasi, all'interno di vasche di "precarica" (fase di idrolisi ed acidogenesi), ed in digestore anaerobico dotato di tetto a gasometro (acetogenesi e metanogenesi). Il gas prodotto verrà avviato a depurazione e quindi ad impiegato in motore – generatore di corrente elettrica;
- il compostaggio aerobico di qualità verrà eseguito sul fango in uscita dal digestore, che verrà irrorato su letti di materiale strutturante sottoposto ad insufflaggio. La digestione anaerobica viene effettuata sulla parte liquida ad elevato tenore organico raccolta che di norma rappresenta circa il 50-60 % del materiale fresco trattato;
- Il contenuto di plastica e di altri scarti nella frazione liquida addotta ai digestori è pressoché nullo, grazie all'impiego del separatore idraulico, in grado di allontanare tutti i materiali inorganici (più pesanti, come metalli, inerti e simili; più leggeri, come le plastiche);
- Si prevede l'aggiunta di acqua di processo, da dosare correttamente in funzione del grado di diluizione richiesto, per il materiale avviato al digestore;
- L'eccesso di liquido residuante dall'avvio del fango effluente dalla digestione anaerobica al compostaggio aerobico viene alimentato alla miscelazione iniziale (vasche di precarica).

c) *ubicazione*: L'area interessata dal progetto ricade nel Comune di Molfetta; il sito è collocato a SO di Molfetta, in zona tipizzata "Zona per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico – Attrezzature e servizi tecnologici". L'area interessata ricade nei limiti amministrativi del Comune di Molfetta foglio catastale n. 37, particella n. 17.

Oltre che l'esecuzione delle opere indicate l'Appalto comprende:

1. Prove di funzionalità

Consiste nell'esecuzione delle prove funzionali all'avvio all'esercizio dell'impianto. Dette prove devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle eventualmente disposte dalla Commissione di collaudo. Detta attività, della durata di 60 (sessanta) giorni, dovrà consentire di accertare la corretta funzionalità delle apparecchiature installate nonché la funzionalità complessiva del sistema. Compreso recupero energetico dal biogas prodotto, al fine di poter certificare l'avvio della successiva fase di esercizio.

2. Gestione in affiancamento

Consiste nel gestire l'impianto in collaborazione con l'Azienda Servizi Municipalizzati s.r.l., di proprietà del Comune di Molfetta, ovvero altro soggetto indicato dal Comune di Molfetta. La "gestione in affiancamento" avrà una durata minima pari a 720 giorni naturali e consecutivi, ovvero maggiore – con un massimo di 3.650 giorni naturali e consecutivi – in caso di cofinanziamento dell'opera da parte del contraente. Tale durata risulterà dall'offerta presentata in gara. Durante tale periodo è richiesta la presenza in impianto di personale altamente specializzato e di comprovata esperienza in conduzione di impianti analoghi, che dovrà:

- facilitare il raggiungimento nel più breve tempo possibile degli obiettivi del progetto e la funzionalità dell'impianto;
- affinare l'istruzione del personale di esercizio, dell'ASM Molfetta o del soggetto indicato dal Comune di Molfetta;
- ottimizzare la gestione al fine di minimizzarne i costi.

Ulteriori elementi vengono esposti nel CAPO 13 – GESTIONE DELL'IMPIANTO.

3. Formazione del personale

Tale formazione è descritta al successivo art. 63.

3. Sono compresi inoltre nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative tali da garantire le prestazioni indicate nel progetto definitivo posto a base di gara (del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza) ed esposte nel progetto esecutivo presentato in fase di gara dal'appaltatore medesimo.

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Riassumendo:

Le prestazioni da effettuare, oltre alla costruzione dell'impianto, prevedono quindi:

- una fase di "Prove di funzionalità" i cui oneri si intendono compresi nei prezzi offerti in fase di appalto;
- una fase di Gestione in affiancamento, il cui compenso dovrà essere indicato nell'offerta, a valere sui proventi della gestione ed in particolare sul margine lordo ante imposte;
- una fase di addestramento del personale i cui oneri si intendono compresi nei prezzi offerti in fase di appalto.

Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è pari ad € 6.688.048,97 oltre Iva in misura di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza, definito come segue:

A	LAVORI		
	a1	Lavori e forniture	6.654.608,73
	a2	Oneri per la sicurezza	33.440,24
	a3	Importo lavori a base d'asta	6.688.048,97
	a4	Oneri di sicurezza da incidenza sulle lavorazioni	66.880,49
	a5	Sommano Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	100.320,73

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a3) diminuito dell'importo di cui al comma 1, lettera a5), relativo agli oneri per la sicurezza, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Art. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del Codice dei contratti, e dell'articolo 45, comma 6, del regolamento generale.

2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.

4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a3), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a5), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi e i loro prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari, relative agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 4. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate OS14 qualificazione obbligatoria.

2. Le altre categoria di cui si compone l'opera sono le seguenti:

- OG1 scorporabile e subappaltabile;
- OG3 scorporabile e subappaltabile;
- OG6 scorporabile e subappaltabile;
- OS1 scorporabile e subappaltabile;
- OS3 scorporabile e subappaltabile;

- OS24 scorporabile e subappaltabile;
- OS28 scorporabile e subappaltabile;
- OG30 scorporabile e subappaltabile;
- Forniture di macchine semoventi ed attrezzature.

Art. 5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 159 del regolamento generale, all'articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto sono indicati nella tabella "B" allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo posto a base di gara e quelli del progetto esecutivo proposto dall'appaltatore, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e agli articoli 2, 3 e 4, del D.P.R. n. 222 del 2003, e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all'articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del regolamento generale.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, per quanto applicabile;
- d) il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni;
- e) il regolamento approvato con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato;
- c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del

cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Art. 12. CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 300 (trecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. L'Appaltatore si obbliga, al fine di garantire il pieno rispetto dei tempi di costruzione dell'impianto fissati dal presente Capitolato, a effettuare almeno due turni/giorno di lavoro in maniera tale da assicurare il pieno rispetto dei termini temporali fissati dal contratto d'appalto. Tutto ciò senza che L'Appaltatore possa pretendere rivalse o avanzare richieste alla Stazione Appaltante di maggior costo delle maestranze per straordinari, turnazioni e/o lavoro notturno o per altre forme di salario accessorio dovuto al personale.

Art. 15. PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.

Art. 16. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

Art. 17. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18. PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (euro 0,50 ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata (e se già addebitata, viene restituita), qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma offerto in sede di gara nell'ambito del progetto esecutivo predisposto dall'appaltatore; tale cronoprogramma può essere modificato, con l'assenso della Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22. ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 23. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
- b) all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;
- c) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
- d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

9. In ogni caso si precisa che tutti i pagamenti in acconto e a saldo saranno effettuati sulla base e secondo modalità e tempistiche di accredito delle somme previste dai disciplinari sottoscritti dal Comune di Molfetta per l'incasso dei finanziamenti ottenuti per la realizzazione dell'opera, senza che l'Appaltatore possa aver a pretendere richieste di pagamenti di interessi o risarcimenti di danni.

10. L'Appaltatore, confermando l'impegno assunto con la sottoscrizione dell'offerta, nel prendere atto che l'opera è finanziata da Enti sovraordinati al Comune di Molfetta, accetta esplicitamente tutte le condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e rinuncia espressamente a qualsiasi rivalsa e richiesta nei confronti della Stazione Appaltante per i maggiori tempi necessari per i pagamenti derivanti dalle procedure previste dal vigente ordinamento contabile di tali Enti.

11. I pagamenti verranno effettuati con i tempi e nei limiti degli accrediti disposti da tali Enti a presentazione da parte della Stazione Appaltante dei documenti giustificativi della spesa e con le normali procedure previste dai citati Disciplinari.

Art. 24. PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale.

5. Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 23, comma 8.

9. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all'articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti e all'articolo 36, comma 8, del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 25. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 26. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27. REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;

3. L'istanza di compensazione, a pena di decadenza, deve essere presentata alla Stazione Appaltante, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento, così come previsto dall'art. 133 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2008, come modificato dal D. Lgs. n. 152/2008.

L'istanza di applicazione del prezzo chiuso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui sopra.

Art. 28. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29. LAVORI AMISURA

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di

carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 30. LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a4), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente

dall'importo dei lavori negli atti progettuali, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 31. LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia, ancorché non previsti in progetto ed esclusi quindi dall'appalto, se ritenuti necessari e da eseguire, è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.

2. I relativi oneri per la sicurezza saranno contabilizzati separatamente con gli stessi criteri di cui agli articoli precedenti.

Art. 32. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 23, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33. CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.

2. Ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità dei nuovi schemi tipo di cui all'articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia al'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 34. CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità nuovi schemi tipo di cui all'articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 35. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

- a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
- b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
- c) l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.

6. In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 34 del 2000.

Art. 36. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 103, del regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo nuovo schema tipo di cui all'articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 6.688.000,00 di cui: partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 6.688.000,00;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila).

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, dovranno essere previste le seguenti condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. Prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'appaltatore si obbliga a presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti e dell'articolo 104 del regolamento generale, con decorrenza dalla data emissione del predetto certificato e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui alle lettere a) e b). Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo di cui all'articolo 252, comma 6, del D. Lgs. n. 163 del 2006. Tale polizza deve prevedere:

- a) la copertura dei danni derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo di euro 3.000.000,00 e una somma assicurata non inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell'opera, stabilito in euro 3.000.000,00, di cui partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 3.000.000,00;
- b) la copertura per la responsabilità civile verso terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.000.000,00;
- c) che gli importi di cui alla lettera a), siano rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT o, se più favorevoli alla stazione appaltante, in base alla variazione del prezziario regionale relativi ai costi di costruzione.

8. Qualora il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, dovranno essere previste le seguenti condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 8, lettera a), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 37. VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella "B" allegata al presente capitolato, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 38. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili a carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante potrà ordinare all'Appaltatore di procedere nei lavori a propria responsabilità e spese. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a quanto disposto entro quindici giorni, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara, alla quale non potrà partecipare l'appaltatore originario, fatta salva ogni azione per il ristoro ei danni subiti.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili.

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione esecutiva sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 39. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi e le modalità di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4. In carenza si procederà prioritariamente secondo i prezzi desumibili dal Prezzario Lavori Pubblici della Regione Puglia, al momento vigente, applicando sui suddetti prezzi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore in fase di gara, o infine, se non desumibili da tali documenti, con la formulazione di nuovi prezzi, applicando sugli stessi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40. NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "incident and injury free".

Art. 41. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 T.U.S.L. oltre alle disposizioni di cui al D. Lgs. 626/94 e ss.mm.i. per la parte ancora vigente, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 42. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 494 del 1996 come modificato dal D. Lgs. n. 528/1996.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43.

Art. 43. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42, previsto dagli articoli 4, comma 1, lettera a), e 12, del decreto n. 494 del 1996.

Art. 45. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e quelle previste dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto n. 494 del 1996 e ss.mm.ii.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al D.P.R. n. 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46. SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento.

2. Ai sensi dell'art. 37 comma 11 del vigente Codice dei contratti, qualora nell'oggetto dell'appalto dei lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2 terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'art. 118 comma 4 del Codice dei contratti, l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; e, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante il documento unico di regolarità contributiva. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

d) I piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 47. RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 del decreto n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito

dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 48. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49. ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo

contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

2. Il R.U.P. provvede a nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

9. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 50. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trani ed è esclusa la competenza arbitrale.

3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 51. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali

subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvedere all'annotazione di propria iniziativa.

6. In deroga esplicita all'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, gli obblighi di cui al comma 5 sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero dei dipendenti dell'appaltatore e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla e punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 52. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del progetto esecutivo ed allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e del D. Lgs. n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 7 della legge n. 123 del 2007.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di

contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante viene comunicata all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3 e fatte salve le azioni di ristoro per danno emergente, si procede alla liquidazione dei lavori utilmente eseguiti e dei materiali utili, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

7. Il contratto è altresì risolto in caso di svolgimento del servizio di gestione in affiancamento dell'impianto di cui al successivo Capo 13 del presente capitolato, in modo non conforme alle disposizioni contrattuali.

8. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 53. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 54. TERMINI PER IL COLLAUDO

1. È previsto il collaudo in corso d'opera e finale dell'intero Impianto di trattamento della FORSU da parte di un Organo di Collaudo (in seguito anche "Collaudatore" o "Commissione di collaudo") appositamente nominato dalla Stazione Appaltante.
 2. Il certificato di collaudo finale di tutte le opere verrà emesso entro il primo anno del servizio di gestione di cui al successivo Capitolo 13. Diversamente il certificato di collaudo strutturale delle opere dovrà essere prodotto dal Collaudatore ad ultimazione delle opere strutturali.
 3. Il collaudo per la verifica delle prestazioni e caratteristiche garantite dell'Impianto sarà effettuato durante il primo anno di gestione dell'Impianto con affiancamento da parte dell'Appaltatore. L'elenco delle prove sarà aggiornato, completo delle relative specifiche operative di dettaglio, dall'Appaltatore per approvazione della Direzione Lavori e del Collaudatore almeno 60 giorni prima del previsto inizio del periodo di gestione in affiancamento. La Direzione Lavori e il Collaudatore potranno richiedere in aggiunta ulteriori prove e collaudi che ritenessero necessarie per testare e certificare la rispondenza dell'Impianto ai requisiti contrattuali. La Stazione Appaltante prenderà in carico le richieste di modifica, integrazione e/o implementazione della D.L. e/o Collaudatore rimettendo entro 30 giorni dal ricevimento delle richieste stesse le procedure operative debitamente modificate e/o implementate per l'approvazione finale.
- È fatto salvo il diritto del Collaudatore di richiedere, durante l'esecuzione delle prove e test previsti, ulteriori controlli e collaudi che, a seguito dei risultati e dell'andamento in campo delle prove medesime, ritenesse comunque necessari per accertare la perfetta rispondenza dell'Impianto ai requisiti tecnici contrattuali.

È cura ed onere dell'Appaltatore fornire ed installare tutta la strumentazione, con relativi certificati di taratura, necessaria per l'esecuzione delle prove stesse. L'Appaltatore dovrà, altresì, provvedere al ripristino delle parti dell'Impianto sulle quali sia eventualmente intervenuto per l'esecuzione del collaudo. Compiute le operazioni di collaudo, il Collaudatore redigerà il certificato di collaudo che dovrà essere sottoscritto dal Concessionario entro 20 (venti) giorni dal ricevimento ai sensi dell'art. 203, D.P.R. 554/99. All'atto della firma del certificato di collaudo, la Stazione Appaltante dovrà, a pena di decadenza, formulare e giustificare le proprie eventuali riserve che dovranno essere espresse in modo preciso ed analitico, sia per quanto concerne l'oggetto, sia per quanto attiene ai motivi recati a sostegno.

La sottoscrizione del certificato di collaudo senza l'inserimento di riserve o la mancata sottoscrizione nel suddetto termine comporteranno l'accettazione, da parte dell'Appaltatore, delle risultanze del collaudo. Ove il Collaudatore accerti difetti o manchevolezze tali da rendere necessari lavori di modifica, di sostituzione o completamento, assegnerà all'Appaltatore un termine per eseguirli e non rilascerà il certificato di collaudo sino a che essi non saranno stati completati a regola d'arte.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provvedesse ai lavori di modifica, sostituzione o completamento, la Stazione Appaltante vi provvederà direttamente a spese dell'Appaltatore.

Art. 55. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 56. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal

capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, personal computer e stampante, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

- p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi eventualmente necessari e ad seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, nonché alle prescrizioni che gli Enti competenti abbiano dettato in sede di approvazione del progetto definitivo posto a base di gara.

Art. 57. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati

riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

4. Resta specificatamente a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle indagini che si riterranno necessarie alla determinazione dei parametri geotecnici da utilizzare nel calcolo delle fondazioni, e comunque l'esecuzione dei calcoli medesimi, anche sulla base di assunzioni prudenziali, in relazione alle tipologie strutturali che verranno proposte in sede di gara.

Art. 58. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

- a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
- b) sottofondi stradali e di piazzali civili e industriali;
- c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
- d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
- f) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 59. RINVENIMENTI FORTUITI

1. La Stazione Appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termine di legge, si riserva la proprietà degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuita negli scavi (D. Lgs. 42/04).

2. L'appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei Lavori, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli asportabili.

3. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 60. CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 61. CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell' 1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella "D".

Art. 62. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 63. FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. È indubbio che una adeguata formazione del personale previsto per la gestione dell'impianto costituisce un fattore chiave di successo dell'importante investimento realizzato dalla Stazione Appaltante. Viene pertanto richiesto all'Appaltatore di organizzare un programma di formazione del personale designato dalla Stazione Appaltante, che provvederà alla gestione dell'Impianto, subito prima dell'avviamento del periodo di Gestione in affiancamento. Detto programma dovrà essere realizzato con i criteri minimi sotto riportati. Si precisa che le prestazioni che seguono devono intendersi comprese nei prezzi offerti in sede di gara. Pertanto l'Appaltatore nulla avrà a pretendere per le prestazioni, finalizzate alla formazione del personale, di seguito descritte.

Oggetto e scopo della formazione

Lo scopo primario della predetta attività si fonda sui seguenti obiettivi minimi:

- a) mettere in grado il personale di gestione designato dalla Stazione Appaltante, a seconda delle sue caratteristiche, competenze e funzioni di gestire con successo l'intero impianto ed ottenerne le prestazioni progettuali;

- b) conoscere e saper applicare i principi fondamentali del processo di digestione anaerobica e di compostaggio;
- c) essere sensibile agli andamenti corretti del processo in modo da poterne individuare anticipatamente gli eventuali problemi e sviluppare opportune azioni correttive;
- d) conoscere perfettamente il contenuto delle istruzioni di esercizio dell'impianto;
- e) conoscere i componenti critici delle macchine e poterne individuare con prontezza le eventuali anomalie, saperle correggere intervenendo direttamente o saper interloquire con l'Appaltatore e/o i suoi sub fornitori per intraprendere direttamente o con il loro aiuto le idonee azioni correttive;
- f) conoscere i piani e i criteri di manutenzione dell'impianto, delle macchine e dei componenti sia per quanto riguarda la manutenzione preventiva che di emergenza;
- g) conoscere e rispettare gli elementi tecnici e gestionali importanti ai fini della sicurezza.

2. Il programma di formazione dovrà contemplare nei suoi programmi e modalità di realizzazione con particolare attenzione l'adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. 18.9.1994 n. 626 e s.m.i. e D. Lgs. n. 81/2008.

Personale docente

Sarà formato da tecnici dell'Appaltatore e/o di sub fornitori coinvolti nelle forniture dell'impianto che abbiano titolo, esperienza e capacità di comunicazione idonee a svolgere tale compito con successo.

Formazione preventiva fuori dal sito d'impianto

- a) Numero massimo delle persone da formare = 15 (quindici);
- b) Durata complessiva minima della formazione = 1 (una) settimana;
- c) Durata minima della formazione specifica per la gestione del software di comando e controllo dell'impianto = 1 (una) settimana;
- d) Durata complessiva minima della formazione su altri impianti = 1 (una) settimana;

Formazione durante le prove in bianco, l'avviamento, i collaudi, la gestione industriale

- a) Numero delle persone da formare sul sito: la formazione coinvolge tutto il personale preposto alla gestione e manutenzione dell'impianto;
- b) Programma di formazione: sarà predisposto dall'Appaltatore e concordato con la Stazione Appaltante entro 30 g. n. c dal formale avvio dei lavori;
- c) Modalità di svolgimento: la formazione avverrà in questa fase sia in aula, sia in campo;
- d) In occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate o accidentali il personale tecnico di intervento avrà cura di fornire al personale di gestione della Stazione Appaltante tutte le informazioni utili a migliorare la loro conoscenza dell'impianto, delle macchine, apparecchiature e componenti oggetto della manutenzione in corso.

CAPO 13 . GESTIONE IN AFFIANCAMENTO DELL'IMPIANTO

Art. 64. AVVIO DELLA GESTIONE IN AFFIANCAMENTO

1. L'Appaltatore dovrà verificare la completezza dei pareri, autorizzazioni e permessi relativi alla messa in esercizio dell'Impianto già ottenuti dalla Stazione Appaltante e, in caso di necessità, dovrà integrarli. In particolare, prima della messa in esercizio, l'Appaltatore dovrà raccogliere la documentazione ed i permessi previsti e richiesti dalle normative vigenti e dagli Enti preposti, predisporre un fascicolo da tenere a disposizione nell'impianto e comunicare a tutti gli Enti interessati la data di avvio della gestione.

Di seguito si riporta un elenco, indicativo e non esaustivo, di tale documentazione:

- la documentazione da consegnare ai Vigili dei Fuoco, in sede di sopralluogo, al fine di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi. Qualora si rendesse necessario apportare modifiche od integrazioni ai sistemi di Prevenzione Incendi, l'Appaltatore dovrà predisporre la relativa documentazione nei tempi tecnici strettamente necessari;
- le omologazioni ISPESL IPED delle apparecchiature a pressione a freddo;
- la denuncia e la documentazione dell'impianto di messa a terra;
- la denuncia e la documentazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- le denunce e le omologazioni di tutte le apparecchiature a pressione;
- le denunce e la documentazione delle apparecchiature di sollevamento;
- la dichiarazione e la documentazione di conformità degli impianti elettrici;
- la denuncia e la documentazione di impianti elettrici con pericolo di esplosione;
- la certificazione dei contatori di energia e del combustibile ai fini dell'UTIF;
- manuali delle procedure per l'avviamento, l'esercizio e la messa in sicurezza dell'Impianto e quant'altro necessario per consentire la messa in esercizio dell'Impianto.

2. L'avvio della gestione in affiancamento per una durata minima di anni 2 (due) e massima di anni 10 (dieci), può avvenire solo dopo la certificazione da parte del D.L. dell'avvenuta ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 21 D.M. 145/00.

3. Il "Progetto di Gestione dell'Impianto", da elaborare nel pieno rispetto dei requisiti quali - quantitativi e prestazionali previsti dal progetto esecutivo della Stazione Appaltante e degli obiettivi di salvaguardia ambientale contenuti nello stesso progetto, dovrà indicare puntualmente le metodiche attraverso le quali si intende effettuare la gestione funzionale ed ambientale del complesso di che trattasi, del personale, delle manutenzioni, dei sistemi di monitoraggio, eccetera. Il progetto deve prevedere, almeno, tutte le misure e prestazioni da svolgere, come descritte al livello minimo nei vari articoli del presente capitolo 13, da intendersi migliorabili dal Concorrente ed oggetto di valutazioni in sede di gara di appalto.

4. Il "Progetto di Gestione dell'Impianto", in sede di aggiudicazione, sarà soggetto a valutazione da parte della Commissione Aggiudicatrice.

5. Al momento dell'inizio della gestione in affiancamento dovrà essere resa disponibile ed aggiornata, a cura dell'Appaltatore, la necessaria documentazione tecnica, in lingua italiana, relativa all'impianto ed alle varie apparecchiature che lo compongono.

6. La documentazione dovrà essere fornita in copia cartacea e su supporto informatico anche alla Stazione Appaltante e all'Organo di Collaudo ed essere, a titolo indicativo e non esaustivo, così costituita:

- manuale delle procedure per l'avviamento, l'esercizio e la messa in sicurezza dell'impianto in versione aggiornata. Tale manuale dovrà essere fornito anche su supporto informatico compatibile con il sistema di controllo e supervisione dell'Impianto, in modo che sia facilmente consultabile in linea durante l'esercizio;
- Piano di manutenzione, manuali di esercizio delle singole apparecchiature, macchinari e sistemi in versione aggiornata con elenco delle parti di ricambio consigliate, il tutto supportato dal richiesto software di gestione del piano medesimo;
- manuali di esercizio delle singole apparecchiature, macchinari e sistemi in versione aggiornata;
- manuali di manutenzione delle singole apparecchiature, macchinari e sistemi in versione aggiornata con elenco delle parti di ricambio consigliate;
- tutti i disegni aggiornati e dettagliati dell'impianto;
- tutti i disegni aggiornati e dettagliati dell'impianto su supporto informatico compatibile AUTOCAD in versione editabile e non editabile;
- tutte le schede tecniche e di sicurezza dei materiali installati; "fascicolo tecnico" di tutte le attrezzature a pressione;
- piano di gestione ed organizzazione della sicurezza;
- documentazione del Sistema di Gestione Ambientale.

Art. 65. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE DURANTE LA GESTIONE DELL'IMPIANTO

1. Durante il periodo di gestione in affiancamento l'appaltatore dovrà assicurare la supervisione di tutte le attività occorrenti per assicurare la perfetta gestione ed il regolare e sicuro esercizio dell'impianto, secondo quanto di seguito riportato.

2. È a cura ed onere dell'appaltatore guidare e coordinare tutta la manodopera ed il personale, sottoposto ad adeguata formazione, distinto per qualifiche, necessario per l'esercizio e la gestione dell'impianto. L'organizzazione di seguito riportata è quella ritenuta necessaria per una corretta ed efficace gestione dell'impianto:

Personale	n.
Capo Impianto (responsabile tecnico)	1
Capi turno	2
Addetti amministrativi/pesa	1
Operatore pala meccanica	2
Conducenti (autisti)	2
Manutentore meccanico - idraulico	1
Manutentore elettrotecnico elettronico	1
Operai generici	2

3. Durante il periodo di gestione in affiancamento l'appaltatore dovrà coordinare:

- la gestione continuativa e autonoma dell'impianto, sulla base delle prestazioni qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo redatto sulla base di quello posto a gara dalla Stazione Appaltante;
- l'uso delle componenti elettromeccaniche, dei mezzi d'opera e macchine operatrici nel pieno rispetto delle prescrizioni dei manuali d'uso;
- i flussi di materiali di consumo, carburanti, energia elettrica e mezzi d'opera;
- le garanzie di legge sulle parti di ricambio e attrezzature decorrente dalla data di effettuazione dei collaudi funzionali;
- la documentazione per la gestione dell'impianto, la sicurezza e la salute sul lavoro;
- il trasferimento della documentazione tecnico - ingegneristica, addestramento del personale e quant'altro necessario alla conduzione dell'impianto, in autonomia, da parte della Stazione Appaltante. È fatto quindi obbligo all'Appaltatore di organizzare, secondo le modalità indicate all'art. 63 del presente Capitolato, corsi di formazione del personale della Stazione Appaltante in maniera tale da assicurare, al termine del periodo di gestione, la piena conoscenza da parte di quest'ultimo dell'impianto, delle sue modalità gestionali e manutentive; le manutenzioni di esercizio (ordinarie e straordinarie) e di guasto;
- il rispetto di tutti gli obblighi relativi al controllo delle emissioni, degli scarichi, alla gestione dei presidi ambientali previsti in progetto;
- il rispetto dell'obbligo della effettuazione di tutte le analisi chimiche di controllo di processo indicate nel progetto esecutivo predisposto sulla base di quello definitivo posto a gara della stazione Appaltante così, come eventualmente integrato a seguito delle approvazioni intercorse;
- il rispetto dell'obbligo della effettuazione di tutte le analisi chimiche richieste sugli elementi funzionali ai cicli di processo, sui prodotti e sugli scarti di processo (qualità del compost, acque di prima pioggia, biogas, ecc.);
- i flussi dei rifiuti prodotti, da avviare allo smaltimento o al recupero;
- la stipula di polizze a garanzia rispetto ai rischi come da art. 71;
- l'eliminazione di guasti di qualsiasi tipo sia agli impianti che alle opere civili che dovranno essere poste a disposizione della Stazione Appaltante, al termine del periodo di gestione in affiancamento, in perfetto stato di efficienza e manutenzione che sarà valutato da apposito Organo nominato dalla Stazione Appaltante;

- L'attività di istruzione e formazione del personale, suddiviso per livelli funzionali (operai, tecnici, amministrativi) nel numero complessivo di almeno 12 unità, che provvederà alla gestione dell'impianto – durante il periodo di gestione in affiancamento – sotto la supervisione ed il coordinamento dell'Appaltatore. L'iter formativo deve prevedere, quindi, un periodo di istruzione direttamente sull'impianto, in affiancamento al personale dell'Appaltatore. Per tale attività dovranno essere adottate tutte le opportune misure, ivi compresa l'organizzazione degli spazi disponibili (uffici, spogliatoi, servizi, parcheggi e tutto quant'altro necessario). Per tale formazione non sarà riconosciuto alcun compenso da parte del Committente all'appaltatore;
- Nella fase di gestione in affiancamento l'Appaltatore dovrà assicurare il pieno rispetto di tutte le normative vigenti relativamente alla sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con particolare attenzione, oltre che alle fasi gestionali anche alla sicurezza del cantiere (per le quali si richiamano a puro titolo indicativo e non esaustivo il D. Lgs. n. 626/94 e s.s.m.i.; D. Lgs. n. 81/2008 ed il D. Lgs. 494/1996 e s.s.m.i.);
- L'Appaltatore è ritenuto responsabile unico dell'operato del personale presente nell'impianto ancorché non direttamente alle sue dipendenze. Nei confronti di tale personale si dovranno applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili ai sensi di legge e di contratti integrativi vigenti all'atto di assunzione dell'appalto o che saranno emanati nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, di conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

Art. 66. OBIETTIVI MINIMI DI GESTIONE

1. La fase di "gestione in affiancamento" dovrà essere effettuata in conformità ai criteri ottimali indicati nel progetto di gara, con particolare attenzione al rispetto delle prestazioni approvate per tutto quanto riguarda la funzionalità, i risultati e la flessibilità del sistema impiantistico, la qualità dei prodotti recuperati, con particolare riferimento al recupero energetico, i consumi specifici, la minimizzazione degli impatti ambientali in fase di esercizio, ecc.
2. In questa fase, e sempre a totale carico dell'Appaltatore, dovranno essere assicurati i seguenti obiettivi minimi:
 - tutte le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno avvenire secondo le modalità e nei luoghi indicati nel progetto predisposto dall'Appaltatore sulla base di quello posto a gara dalla Stazione Appaltante; in particolare la ricezione dei rifiuti avrà luogo nell'apposito edificio mantenuto in leggera depressione, con ricambio d'aria meccanico; l'aria sarà aspirata e convogliata come indicato in progetto; tutto il sistema di gestione dei flussi di aria dovranno essere mantenuti in piena efficienza e funzionalità;
 - raggiungimento degli obiettivi minimi di smaltimento e recupero energetico, fissati dal progetto della Stazione Appaltante;
 - adozione di tutte le misure necessarie per evitare sversamenti del materiale o spandimenti di liquami dagli automezzi e dalle attrezzature. Il recapito negli strati superficiali del suolo delle acque meteoriche debitamente trattate sarà consentito nei limiti degli atti autorizzativi, nel quadro della corretta gestione e manutenzione del previsto sistema di raccolta delle acque di prima pioggia;
 - evitare, in quanto espressamente proibito, lo stoccaggio all'aperto, anche solo provvisorio, dei materiali conferiti;
 - l'eliminazione immediata di guasti di qualsiasi tipo sia agli impianti che alle opere civili che dovranno essere riconsegnate, al termine del periodo di gestione, in perfetto stato di efficienza e manutenzione;
 - assicurare, all'interno degli spazi coperti, la corretta movimentazione delle masse in trattamento e degli scarti;
 - garantire il corretto smaltimento degli scarti di processo;
 - mantenere puliti, in buon ordine gli spazi esterni e le reti tecnologiche sempre in perfetta efficienza;
 - assicurare la periodica pulizia e disinfezione delle attrezzature, delle aree e degli impianti, al fine di prevenire ogni possibile inconveniente igienico-sanitario;

- a tenere, unitamente al proprio personale, un comportamento corretto verso i rappresentanti dei Comuni e dei soggetti esterni autorizzati all'ingresso agli impianti;
- garantire che il personale impiegato nella gestione sia decorosamente vestito, sottoposto ai trattamenti sanitari di prevenzione delle malattie e munito delle richieste professionalità;
- prevedere tutte le operazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto del piano della gestione delle emergenze che dovrà essere redatto dall'Appaltatore ed approvato dall'Appaltante prima dell'inizio della conduzione dell'impianto;
- specificare nel progetto gestionale numero, tipologia e caratteristiche tecniche di tutti i mezzi operativi da impiegare, nonché un dettagliato organigramma del personale che si intende impiegare;
- provvedere a che eventuali fermi macchina per manutenzione, riparazione o guasti improvvisi, non incidano sulla disponibilità dei mezzi in grado di svolgere tempestivamente le operazioni;
- rispettare tutte le norme vigenti e future in materia antinfortunistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- verificare, per conto della Stazione Appaltante, la disponibilità e l'aggiornamento di tutte le autorizzazioni inerenti la gestione degli impianti previste dalle vigenti e future disposizioni in materia di salvaguardia ambientale, antinfortunistiche, prevenzione incendi, smaltimento dei rifiuti, prevenzione dell'inquinamento delle acque;
- organizzare le necessarie guardiane dell'impianto sia in orario diurno che notturno;
- far effettuare tutte le analisi chimiche di controllo del processo di compostaggio come ulteriormente definite dalla Direzione Lavori, dal RUP e dalla Commissione di Collaudo dell'impianto;
- il pagamento delle penali in caso di:
 - chiusura dell'impianto;
 - scorretta gestione;
 - riconsegna impianto in non perfetto stato di manutenzione e funzionamento;
 - mancato mantenimento delle soglie minime richieste di efficienza dell'impianto.
- far effettuare le analisi chimiche relative ai prodotti del tipo e numero di seguito indicati a titolo minimo esemplificativo e comunque previste dal PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO IN FASE DI ESERCIZIO, che fa parte integrante del progetto esecutivo, nonché nel rispetto delle autorizzazioni di cui all'art. 208 e 269 del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale) relative all'impianto di che trattasi richieste dalla Stazione Appaltante:
 - a) Acqua di prima pioggia (determinazioni bimensili salva diversa indicazione contenuta nei provvedimenti autorizzativi alla costruzione ed esercizio dell'impianto):
 - BOD5
 - COD
 - ioni metallici (n. 10 ioni)
 - S.S.T. (solidi sospesi totali)
 - PH
 - T (°C)
 - S.S. (solidi sedimentabili)
 - NH4+
 - Azoto Nitrico (come N)
 - b) Digestione anaerobica della Forsu (determinazioni bimensili)
 - Produzione di biogas : $\geq 0,30 \text{ m}^3/\text{kg}_{\text{SV}}$ alimentati
 - Qualità del biogas : Concentrazione di CH₄ $\geq 40\%$
 - Abbattimento di SV: Riduzione di SV alimentati $\geq 30 \%$
 - c) Compostaggio del digestato (determinazioni bimensili, salvo diversa indicazione contenuta nei provvedimenti autorizzativi alla costruzione ed esercizio dell'impianto). Il compost deve rispettare i limiti di cui all'Allegato 2 del D. Lgs n. 217/06 con riferimento all'ammendante compostato verde o all'ammendante compostato misto:

Parametri	Unita di misura	Ammendante compostato verde	Ammendante compostato misto
Umidità	%	≥ 50	≥ 50
Ph		6 - 8,5	6 - 8,5
C org.	% s.s.	≥ 30	≥ 25
Azoto org. sul secco	% NTK	≥ 80	≥ 80
C umico e fulvico sul secco	% s.s.	≥ 2,5	≥ 7
C/N		≤ 50	≤ 25
Cd tot	mg/kg s.s.	≤ 1,5	≤ 1,5
Cr VI tot	mg/kg s.s.	≥ 0,5	≥ 0,5
Hg tot	mg/kg s.s.	≥ 1,5	≥ 1,5

Parametri	Unita di misura	Ammendante compostato verde	Ammendante compostato misto
Ni tot	mg/kg s.s.	≤ 100	≤ 100
Pb tot	mg/kg s.s.	≤ 140	≤ 140
Cu tot	mg/kg s.s.	≤ 150	≤ 150
Zn tot	mg/kg s.s.	≤ 500	≤ 500
Plastica . 3,33 mm	% s.s.	≤ 0,45	≤ 0,45
Plastica > 3,33 mm	% s.s.	≤ 0,05	≤ 0,05
Inerti . 3,33 mm	% s.s.	≤ 0,9	≤ 0,9
Inerti > 3,33 mm	% s.s.	≤ 0,1	≤ 0,1
Plastica + inerti > 10 mm	%	Assenti	Assenti
Salmonelle	In 25 g sul t. q.	Assenti	Assenti
Enterobacteriacee	UFC/g	≤ 1,0 x 100	≤ 1,0 x 100
Streptococchi fecali	MPN x g	≤ 1,0 x 1.000	≤ 1,0 x 1.000
Nematodi	In 50 g sul t. q.	Assenti	Assenti
Trematodi	In 50 g sul t. q.	Assenti	Assenti
Cestodi	In 50 g sul t. q.	Assenti	Assenti

Le metodiche di analisi del compost sono contenute nella Norma UNI 10780:1998.

Per la determinazione di quei parametri presenti nella Tabella precedente ma non compresi nella Norma UNI 10780:1998, si fa riferimento al documento “Metodi di analisi del compost” - Manuale ANPA n. 3/2001 ed alle metodiche analitiche specifiche per i fertilizzanti.

d) Impatto correlato alla molestia olfattiva (determinazioni con frequenza stabilita nei provvedimenti autorizzativi alla costruzione ed esercizio dell’impianto)

3. Inoltre, nel predetto periodo di “gestione in affiancamento” farà capo all’Appaltatore l’organizzazione e la supervisione, le seguenti ulteriori attività:

- Esecuzione di tutte le manutenzioni di esercizio, ordinarie, e straordinarie, di ogni parte sia degli impianti che delle opere civili, al fine di garantire il loro perfetto funzionamento e stato di manutenzione, compreso gli oneri derivanti da guasti o carenze dei macchinari, inclusa la fornitura di tutti i pezzi di ricambio occorrenti e funzionali alla manutenzione ordinaria, seguendo le prescrizioni delle ditte costruttrici delle macchine contenute nei manuali e i risultati di esperienze negli stessi impianti o in impianti similari;
- mantenimento del verde;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione, delle strade di accesso agli impianti e all’interno della recinzione, nonché del cancello di ingresso e di quant’altro connesso con attività degli impianti medesimi.

Art. 67. CAMPO DI INTERVENTO ED APPLICAZIONE DELLE VARIE FORME MANUTENTIVE

1. Si provvede di seguito a definire il campo di intervento ed applicazione delle varie forme manutentive, ribadendo che nella fase di "gestione in affiancamento" compete all'Appaltatore, nel quadro dei costi di gestione dell'impianto, l'organizzazione e la supervisione esecuzione delle:

- "Manutenzione di guasto":

nel periodo di garanzia. Si intende per manutenzione di guasto l'esecuzione degli interventi di ripristino di guasti accidentali avvenuti a carico di macchinari e sezioni particolari e/o complessivi degli impianti. La manutenzione di guasto sarà realizzata di norma dal personale di gestione con l'intervento eventuale di personale specializzato esterno, a seconda l'importanza e la gravità del guasto stesso.

- "Manutenzione di esercizio"

Si intende per manutenzione di esercizio la manutenzione effettuata dal personale di conduzione e che consiste, a titolo esemplificativo e non limitativo, nella verifica in campo del funzionamento delle varie apparecchiature, nella registrazione di tiranterie, catenarie, serraggio di guarnizioni, premistoppa ecc., registrazione di valvole, regolatori di pressione, ecc., controlli di livello, cambio di sonde, termocoppie, fusibili, lampade, nella verifica dei vari parametri elettrici, regolazioni amperometriche, pulizie filtri, lavaggi di parti degli impianti, pulizia degli ugelli di insufflaggio dell'aria, verifica del regolare funzionamento, mediante strumenti campione, degli apparecchi di analisi, misura, segnalazione e comando.

- "Manutenzione ordinaria programmata"

Si intende per manutenzione ordinaria programmata l'esecuzione di tutti gli interventi previsti nelle schede tecniche che il costruttore ha fornito per ogni macchina o sezione d'impianto e che dovranno essere messe a disposizione dell'Appaltatore e dell'Appaltante.

Tali interventi sono effettuati dal personale della manutenzione e da quello adibito alla conduzione.

Si precisa inoltre che la manutenzione ordinaria programmata sarà effettuata di norma avendo cura di interrompere il meno possibile l'attività complessiva dell'impianto, mettendo di norma in sosta solo la macchina od il particolare oggetto dell'intervento.

Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata, oltre ai rabbocchi e cambi di oli lubrificanti prevedono tutto il sistema di ingrassaggi e lubrificazioni, tarature, controllo, settaggi, etc.

Dovranno essere effettuati tutti i lavori di conservazione delle macchine come: sostituzione di cuscinetti, giunti parastrappi e di dilatazione, nonché i controlli dei leverismi di movimentazione, serrande di parzializzazione, riduttori di pressione, regolatori di flusso, valvole, pressostati, etc., nonché riprese di verniciature e coibentazioni. Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata prevedono anche il ripristino e/o la sostituzione di parti usurabili come clapet, serrande parzializzatrici, piastre, valvole stellari, barrotti di nastri trasportatori, elementi di nastri redler etc.

- Manutenzione straordinaria programmata"

Si intende per manutenzione straordinaria programmata il controllo completo ed integrale di tutti i componenti degli impianti. Fatte salve le garanzie di legge, la manutenzione straordinaria programmata potrà essere effettuata con personale specializzato esterno in collaborazione con il personale di conduzione e di manutenzione. La manutenzione straordinaria programmata prevede il controllo completo degli impianti in tutte le sue componenti: strutturali, meccaniche, elettriche ed elettroniche.

Materiali propri della manutenzione ordinaria (elenco esemplificativo)

- lubrificanti;
- grassi;
- glicole etilenico;
- gasolio per gruppo elettrogeno e pompa a scoppio per l'impianto antincendio;
- materiale di consumo antincendio;
- elettrodi, dischi per mole e flessibili, ricambi per bombole per saldatura ossiacetilenica;

- materiale di ricambio come paraoli, guarnizioni, cuscinetti, giunti, bulloneria, anelli seeger. materiali di riporto, membrane, ecc.

Materiali di consumo (elenco esemplificativo)

- acqua potabile ed industriale;
- carburante;
- grasso e olio lubrificante;
- gas metano o gasolio per riscaldamento locale uffici;
- olio idraulico;
- reagenti

2. Inoltre ogni attenzione nella gestione dell'impianto deve essere garantita affinché due principi e doveri fondamentali vengano rispettati:

- a) la salvaguardia dell'incolumità delle persone preposte alla conduzione ed alla manutenzione degli impianti;
- b) il rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia.

3. Nella gestione si dovrà fare perciò costante riferimento alle disposizioni impartite da organi quali:

- C.N.R.;
- U.N.I.-C.I.G.;
- C.E.I.(1);
- M.I.D.G.S.P.A;

nonché alle prescrizioni impartite in fase di autorizzazione dai vari Enti di controllo, sorveglianza e prevenzione competenti territorialmente quali:

- Regione, Provincia, Comune;
- VV.F.;
- A.R.P.A. Puglia;
- A.S.L..

4. All'atto dell'avvio della fase di gestione, l'Appaltatore dovrà aver già provveduto alla redazione ed alla consegna per approvazione all'Appaltante dei documenti di sicurezza, compresi quelli relativi all'antincendio, necessari ed elaborati nel rispetto della normativa vigente sopra richiamata e di quanto prescritto o richiesto dagli Enti competenti in fase di approvazione dell'impianto e di autorizzazione all'esercizio, che di seguito, si riportano:

- regolamento di gestione dell'impianto;
- piano operativo nel rispetto del D.Lgs 626/94 e D. Lgs. n. 81/2008;
- gestione delle emergenze;
- norme di sicurezza antincendio.

5. Per quanto riguarda la parte impiantistica si sottolinea che in fase gestionale dovranno essere mantenute le seguenti caratteristiche di progetto per ogni singolo impianto:

- i nastri trasportatori dovranno rimanere muniti di arresto di emergenza con interruttore a strappo;
- un arresto macchina con sensore dovrà rimanere sempre collegato a tutte le porte di ispezione;
- nei punti strategici dovranno essere mantenuti in funzione i pulsanti di arresto d'emergenza;
- le scale ed i ballatoi saranno mantenuti secondo le prescrizioni del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 e n. 164 del 7 gennaio 1956 con un piano di calpestio in grigliato antiscivolamento ed opportune protezioni e parapetti;
- le tubazioni saranno periodicamente manutenzionate con i colori scelti inizialmente dalla D.L.;
- la cartellonistica installata secondo le vigenti norme, che evidenzia le zone potenzialmente pericolose, sarà mantenuta e aggiornata;
- è previsto e sarà mantenuto in perfetta efficienza il sistema generale antincendio.

Art. 68. MANUALE OPERATIVO

(1) si richiamano le seguenti norme C.E.I.: 7-9, Fasc. 239; 11-1, Fasc. 206 bis; 11-8, Fasc. 176; 11-17, Fasc. 558; 14-4, Fasc. 609; 17-6, Fasc. 338; 17-13, Fasc. 542; 21-6, Fasc. 361; 33-5, Fasc. 670; 64-3, Fasc. 361; 64-2, Fasc. 807; 64-8, Fasc. 668; 70-1, Fasc. 519; 79-1, Fasc. 637; 81-1, Fasc. 687.

1. Dovrà essere inoltre mantenuto ed aggiornato per gli addetti gli impianti un manuale operativo contenente:

- linee guida;
- numeri d'emergenza;
- pezzi di ricambio e di usura;
- combustibili e lubrificanti;
- files di registrazione;
- registrazione ispezioni;
- registrazione manutenzione;
- registrazione laboratorio, fornitori e clienti;
- ditte conferenti rifiuti;
- descrizione e specifiche d'impianto;
- descrizione generale;
- specifiche tecniche;
- disegni esecutivi meccanici ed elettromeccanici;
- sicurezza;
- rischi operativi;
- prevenzione infortuni;
- procedure di controllo;
- procedure d'emergenza;
- specifiche di gestione;
- linee di lavorazione meccanica;
- controllo di processo;
- gestione pesate e tenuta registro carico e scarico;
- laboratorio;
- operazioni di manutenzione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria opere elettromeccaniche;
- manutenzione ordinaria e straordinaria opere civili;
- manutenzione ordinaria e straordinaria sistemazioni esterne;
- manutenzione ordinaria e straordinaria mezzi di servizio;
- inventari;
- attrezzature;
- parti meccaniche;
- registrazione personale;
- registrazione visite esterne.

Art. 69. SORVEGLIANZA E CONTROLLO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Il Comune provvederà ad effettuare la sorveglianza e il controllo del servizio affidato in appalto, sulla base del "Progetto di gestione dell'Impianto" approvato, in sede di gara. Il Soggetto Gestore dovrà nominare un responsabile delle attività che dovrà essere reperibile 24 h su 24 h, al quale dovranno essere conferiti i poteri necessari per ricevere le disposizioni da parte di personale preposto alla sorveglianza e controllo e da parte degli Organi competenti in materia.

2. Obiettivo della sorveglianza e controllo e quello di assicurare il pieno rispetto:
- degli adempimenti contrattuali;
 - delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi;
 - del raggiungimento degli obiettivi qualitativi nella produzione del compost;
 - del raggiungimento degli obiettivi quantitativi nella produzione energia elettrica;
 - delle varie attività manutentive;
 - delle attività di monitoraggio;
 - del rispetto dei contenuti del "Progetto di gestione dell'Impianto".

Art. 70. CAUZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale relativo al servizio da effettuare; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D. Lgs n.163/2006, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto di appalto.

3. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese del servizio da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

4. La predetta garanzia fideiussoria dovrà principalmente garantire la Stazione Appaltante da:

- eventuali danni a persone e/o a beni del Comune di Salerno, che dovessero essere causati da dipendenti e/o automezzi e/o da disservizi di vario genere;
- durante l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
- eventuale sospensione unilaterale del servizio;
- eventuale mancata attività manutentiva dell'impianto;
- mancato rispetto degli adempimenti contrattuali;
- mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi;
- mancato raggiungimento degli obiettivi qualitativi nella produzione del compost;
- mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi nella produzione energia elettrica;
- mancata effettuazione delle varie attività manutentive;
- mancata effettuazione delle attività di monitoraggio;
- mancato rispetto del "Progetto di gestione dell'Impianto".

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, nel periodo di gestione provvisoria dell'impianto, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.

Art. 71. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 103, del Regolamento Generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di costruzione e gestione biennale provvisoria dell'impianto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di effettuazione del servizio di gestione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dello stesso. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa decorsi 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio di gestione di cui all'art. 73 rilasciato dalla Stazione Appaltante a seguito delle verifiche di cui all'art. 69 da effettuarsi al termine del periodo biennale di gestione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui al comma 3. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di effettuazione del servizio di gestione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore e compreso l'eventuale inquinamento ambientale, anche non accidentale:

- massimale unico RCT/RCO euro 3.000.000,00 (tremilioni);
- RC da inquinamento anche non accidentale euro 5.000.000 (cinquemilioni).

4. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

5. Le garanzie di cui al comma 3, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D. Lgs. n.163 del 2006;
- b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
- c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 4 e 5.

Art. 72. COMPENSO DELLA GESTIONE IN AFFIANCAMENTO

1. Il compenso per del servizio di gestione in affiancamento consiste nella percentuale del risultato ante imposte che sarà stata indicata dall'Appaltatore in sede di gara. Tale compenso remunera la presenza in loco e l'attività di organizzazione e supervisione dei tecnici esperti dell'Appaltatore, che avranno il compito di istruire, organizzare, guidare e controllare l'attività del personale presente nell'impianto. Il risultato ante imposte anzi citato è quello che risulta dal conto economico annuale, al netto delle rate di restituzione del finanziamento, dell'ammortamento tecnico e di tutti i costi di gestione, come descritti nei precedenti

articoli, di seguito elencati a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: costi per il personale, smaltimento dei residui di lavorazione (scarti di processo, smaltimento percolato, ecc.), consumi, prestazioni di laboratori esterni, assicurazioni, monitoraggio in fase di esercizio, manutenzioni, materiali di consumo e di ricambi, nonché ogni altra prestazione occorrente per garantire il pieno rispetto del “Progetto di Gestione dell’Impianto” nel rispetto dei vincoli ed obblighi previsti dal capitolato in capo all’Appaltatore.

2. Detti costi di gestione verranno coperti dai proventi dell’esercizio, ed in particolare dal conferimento della FORSU all’Impianto e quelli provenienti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta.

3. L’importo spettante all’Appaltatore verrà liquidato a partire dal secondo anno, con riferimento al risultato della gestione del primo anno, in 6 (sei) rate di pari importo con cadenza bimestrale, previa verifica da parte della Stazione Appaltante di quanto previsto nell’art. 69.

Art. 73. ATTIVITA’ FINALI

1. Entro 90 giorni dalla data del Certificato di ultimazione del servizio sarà redatto dalla Stazione Appaltante il certificato di regolare esecuzione del servizio di gestione in affiancamento dell’Impianto.

2. In seguito all’approvazione di detto certificato si provvederà allo svincolo della cauzione di cui all’art. 70.

3. Nel transitorio tra il termine delle prestazioni e la redazione del certificato di regolare esecuzione, l’Appaltatore deve rendersi disponibile per ogni eventuale chiarimento e/o verifiche richiesti dalla Stazione Appaltante.

Art. 74. PENALI RELATIVE ALLA GESTIONE IN AFFIANCAMENTO

1. Le penali afferenti il servizio di gestione provvisoria verranno applicate secondo quanto di seguito riportato:

- Scorretta gestione: per ogni evento da un minimo di euro 100 (cento) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila), a seconda della gravità della violazione e/o inadempienza a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante;

- Mancato mantenimento delle soglie minime richieste di efficienza dell’impianto: per ogni evento da un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila) ad un massimo di euro 30.000,00 (trentamila), a seconda della gravità della violazione e/o inadempienza a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.

2. La somma delle penali di cui sopra non può superare il l’importo del corrispettivo contrattuale afferente il servizio di gestione.

3. Superato tale importo la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, incamererà la cauzione e tratterà ogni somma ancora da corrispondere per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all’inadempimento.

4. Fermo restando che sono a carico dell’Appaltatore tutte le conseguenze di natura amministrativa e penali derivanti dagli eventi che hanno portato all’applicazione delle penali.

Art. 75. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DURANTE LA GESTIONE IN AFFIANCAMENTO

1. Costituiscono motivi di risoluzione contrattuale inadempienze dell’Appaltatore nel periodo di gestione in affiancamento così come riportate negli art. 52 e 74 del presente capitolato speciale d’appalto.

2. Sono da considerarsi motivi di risoluzione del contratto, inoltre, le gravi inadempienze derivanti dal non rispetto degli obblighi di agli art. 67 e art. 65.

ALLEGATI

TABELLA "A" CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

n.	Lavori di	Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34 del 2000	Euro	Incidenza %	
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.					
1	Impianti smalt. e rec. Rifiuti – Opere elettromeccaniche	Prevalente – Qualificaz. obbligatoria	OS14	4.884.000,00	73,0
2	Opere edili	Scorporabile e subappaltabile	OG1	629.446,97	9,4
3	Strade e relative opere complementari	Scorporabile e subappaltabile	OG3	50.000,00	0,7
4	Reti di adduzione e smaltimento	Scorporabile e subappaltabile	OG6	70.000,00	1,0
5	Lavori in terra	Scorporabile e subappaltabile	OS 1	25.000,00	0,4
6	Impianti idrici e sanitari	Scorporabile e subappaltabile	OS3	133.700,00	2,0
7	Verde e arredo urbano	Scorporabile e subappaltabile	OG24	15.000,00	0,2
8	Impianti termici e di condizionamento	Scorporabile e subappaltabile	OS28	260.000,00	3,9
9	Impianto elettrico	Scorporabile e subappaltabile	OS30	298.402,00	4,5
10	Forniture			322.500,00	4,8
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI E FORNITURE				6.688.048,97	100

TABELLA <> GRUPPI DI LAVORAZIONE OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5

n.	Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenei	In euro	In %
1	OPERE ELETTROMECCANICHE	3.805.000,00	56,9%
2	OPERE CIVILI	1.839.637,55	27,5%
3	IMPIANTI	530.590,69	7,17%
	<i>3a Elettrico</i>	298.402,00	4,5%
	<i>3b Termico e di condizionamento</i>	203.700,00	3,0%
	<i>3c Idrico Sanitario</i>	28.488,69	0,17%
4	VIABILITA'	50.000,00	0,7%
5	OPERE A VERDE E ARREDO URBANO	15.000,00	0,2%
6	MOVIMENTI DI TERRA E RIUTILIZZI	25.000,00	0,4%
7	PRESIDI ED OPERE SICUREZZA GENERALI	100.320,73	1,5%
8	FORNITURE	322.500,00	4,8%
TOTALE		6.688.048,97	100,00%

TABELLA "C" ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

	Elemento di costo		Importo	incidenza %
1	Manodopera	Euro	1'344'297,84	20.1 %
2	Materiale	Euro		
3	Trasporti (ql/km)	Euro		
4	Noleggi	Euro		
		Euro		100 %

Squadra tipo:

Operai specializzati n. _____

Operai qualificati n. _____

Manovali specializzati n. _____

TABELLA "D" CARTELLO DI CANTIERE (articolo 61)

Ente appaltante: _____			
Ufficio competente: _____			
ASSESSORATO A _____		UFFICIO TECNICO	
Dipartimento/Settore/Unità operativa _____			
LAVORI DI			

Progetto esecutivo approvato con _____ del _____ n. _____ del _____			
Progetto esecutivo: _____			
Direzione dei lavori: _____			
Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a. _____			
Progetto esecutivo e direzione lavori impianti _____			
Coordinatore per la progettazione: _____			
Coordinatore per l'esecuzione: _____			
Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data: _____			
Responsabile unico dell'intervento: _____			
IMPORTO DEL PROGETTO: euro _____			
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: euro _____			
ONERI PER LA SICUREZZA: euro _____			
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _____			
Gara in data _____, offerta di ribasso del _____ %			
Impresa esecutrice: _____			
con sede : _____			
Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _____			
_____, classifica _____			
_____, classifica _____			
direttore tecnico del cantiere: _____			
subappaltatori	per i lavori di	importo lavori	
	categoria	descrizione	subappaltati - euro
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Intervento finanziato con _____			
inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____			
prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____			
Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio _____			
telefono: _____ fax: _____ http://www._____.it E-mail: _____			